COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

BANDO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2026/27

L'assegno di studio oggetto del presente bando è previsto dall'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, ed è disciplinato dall'articolo 7 del relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

Per l'anno scolastico 2026/2027, l'importo dell'assegno di studio è stabilito **fino al massimo di € 4.500,00.**

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono presentare domanda di assegno di studio gli studenti residenti in uno dei Comuni della valle di Fiemme e frequentanti il primo e secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione specificati al punto 3 ed in relazione alle spese sostenute.

2. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI STUDIO

La domanda di assegno di studio va presentata, **PREVIO APPUNTAMENTO** alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti n. 4, 38033 Cavalese - Servizio Istruzione (tel. 0462/241315 – 0462/241316),

entro il giorno **lunedì 30 novembre 2026**

nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 - 12.00/ 14.30 - 16.00 ed il venerdì 08.30 – 12.00.
Possono presentare domanda:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenne;
- lo studente maggiorenne.

La domanda va presentata **sul modulo** predisposto dal Servizio Istruzione della Comunità territoriale della val di Fiemme, pubblicato sul sito dell'ente, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato per autocertificazione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.
Per l'ammissione al beneficio è conveniente allegare alla domanda l'ELABORATO INDICATORE ICEF FAMIGLIA ANNO 2025 risultante dalla Dichiarazione sostitutiva ICEF redditi e patrimonio 2025, in possesso del richiedente, preventivamente elaborata presso i soggetti accreditati (enti convenzionati come ad esempio i CAF e l'Ufficio Periferico PAT di Cavalese, Via Unterberger 5 - tel. 0462 231502).
Nella domanda l'interessato dovrà autocertificare i dati relativi al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese previste per ogni voce, alla media dei voti conseguiti.
L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico (50 punto cad.)
Il Servizio Istruzione è a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento inerente alla procedura di presentazione della domanda e collaborerà con i richiedenti per la compilazione della stessa (tel. 0462/241315 – 0462/241316).
Il presente bando con relativo modulo di domanda, sarà disponibile sul nostro sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it e presso i Comuni della Comunità Territoriale della Val di Fiemme.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere residente in uno dei Comuni della Valle di Fiemme;
b) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2027;

c) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico o formativo precedente a quello cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; nonché, nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione, essere iscritto anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi;
d) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
e) appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore ICEF Famiglia anno 2025, non superi i limiti ICEF riportati nel presente bando;
f) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E), ma una condizione economica con indicatore di condizione economica pari a 0,00;
g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

4. SPESE RICONOSCIUTE AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
a) Convitto e alloggio (1)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi della L.P. 7/08/2006, n. 5 e del DPP 1/10/2008 n. 42-149/Leg; - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
b) Mensa (2) c) Trasporto d) Libri di testo	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia.
e) Tasse di iscrizione e rette frequenza (3)	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia.

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:
la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.
Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalla Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.
Tali spese sono comunque riconosciute:
agli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
agli studenti residenti in famiglia iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.
La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.
La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento disciplinate dall'articolo 30 della L.P. 7/08/2006 n. 5, e delle istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia. La spesa per tasse di iscrizione è riconosciuta agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative anche paritarie e istituzioni scolastiche statali con sede fuori provincia, ai fini della frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono ammessi all'assegno di studio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Indicatore ICEF Famiglia anno 2025 **pari o inferiore a 0,5000.**
Se l'indicatore ICEF Famiglia è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.
Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.
Il calcolo dell'Indicatore ICEF famiglia anno 2025 elaborato dalla Dichiarazione sostitutiva ICEF, viene determinato per quanto riguarda il reddito in base ai **redditi 2025** e per quanto riguarda il patrimonio sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31/12/2025, in conformità ai criteri stabiliti nella delibera della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29.08.2025 e nelle delibere della Giunta Provinciale n. 1335 e n. 1337 dd. 04.09.2026.

6. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico; quest'ultimo è valutato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio.
Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.
Scala di attribuzione del punteggio per il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode)

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	**MEDIA VOTI**	PUNTEGGIO	**MEDIA VOTI**	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2025/26, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio è quello indicato nella precedente tabella.
In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9,0	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10,0	50

In base al valore dell'Indicatore ICEF Famiglia è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'Indicatore ICEF Famiglia è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf).
Per valori dell'Indicatore ICEF famiglia compresi tra 0,2256 (ICEF_inf) e 0,5000 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'Indicatore ICEF famiglia è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.
Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore ICEF Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione sopra riportata.

PUNTEGGIO = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO
Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

SPESA RICONOSCIUTA = MAX (0; SPESA - 50*)*

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.500,00 euro.

*ASSEGNO = (SPESA RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100)*

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

7. MODALITA' DI CONCESSIONE E DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PER L'A.S. 2026/2027

L'assegno di studio è concesso sulla base delle spese riconosciute effettivamente sostenute, tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, **fino all'ammontare massimo di 4.500,00 euro.**

Entro dicembre 2026 la Comunità approva la graduatoria provvisoria dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, viene anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta, conseguentemente all'approvazione della graduatoria definitiva.

L'assegno di studio **non è cumulabile** con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

Qualora lo studente non porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda di intervento, l'assegno di studio spettante non verrà erogato o, se già erogato l'anticipo del 50%, si procederà al recupero dello stesso.

Documentazione da allegare alla domanda:

per tutti gli studenti

- **in caso di convitto**, sia soluzione collegio, sia solo alloggio**, copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o dichiarazione del convitto** riportante la spesa annuale a carico dello studente per l'anno scolastico/formativo 2026/27;
- **la pagella dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico 2025/26, o il diploma di terza media, o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti;**
- Conto IBAN (presentazione facoltativa, in quanto dato dichiarato nella domanda)

solo per gli studenti fuori provincia:

- documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico/formativo 2026/27, ovvero tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2026/2027 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale). A conclusione dell'anno scolastico 2026/2027, su richiesta, dovrà essere prodotta adeguata documentazione attestante la spesa sostenuta;
- certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa;
- copia bollettini relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;
- valida documentazione fiscale attestante l'acquisto dei libri di testo, ovvero elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione fuori provincia). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati;

NB: tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato in sede di eventuale controllo delle dichiarazioni rese. La mancata esibizione della documentazione giustificativa da parte dell'interessato equivale a "presunzione di falsità di dichiarazione sostitutiva" con conseguenze penali per il dichiarante (rif. deliberazione Giunta provinciale nr. 2389 dd. 4/10/2002).

8. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Si stabilisce che qualora i fondi disponibili per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

9. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.
Non si considerano le modifiche all'indicatore ICEF successive a quello indicato nella domanda ed allegato alla stessa.

VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04 2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 e il decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento UE.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Comunità Territoriale della Val di Fiemme fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti presso l'interessato e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, ed in particolare per gli adempimenti relativi all'esecuzione della procedura legata alla concessione degli assegni di studio ai sensi dell'art. 72 della legge provinciale n. 5 dd. 7.08.2006.
I dati personali trattati appartengono alla categoria dei dati personali ordinari e finanziari.

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il trattamento è effettuato esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto d'ufficio.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione del servizio. L'opposizione al conferimento degli stessi comporterebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a osservare obblighi di legge e a svolgere le proprie attività istituzionali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.;
I dati possono essere utilizzati per fini istituzionali, all'interno dell'Ente da designati e incaricati del trattamento, autorizzati in relazione ai compiti e alle mansioni ad essi assegnati.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati all'esterno dell'Ente per gli adempimenti relativi alla procedura in atto, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti. Alcuni dati appartenenti alla categoria dei dati personali

ordinari, potranno essere oggetto di diffusione esclusivamente in conformità a specifiche norme di legge. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno diritto ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; hanno anche diritto di richiedere la portabilità dei dati, di farli aggiornare, correggere o integrare, opporsi per motivi legittimi al loro trattamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei propri diritti, ci si potrà rivolgersi al Responsabile del Servizio Affari Generali della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti 4, Cavalese (TN)

Titolare del trattamento è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede a Cavalese in Via Alberti 4 (e.mail info@comunitavaldifiemme.tn.it, sito internet www.comunitavaldifiemme.tn.it)

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it

Cavalese, li 29.10.2026

Il Segretario Reggente
- dott.ssa Luisa Degiampietro -